IL DIRETTORE GENERALE
DISPOSIZIONE N. 89
DEL 13.3.2018

OGGETTO: **ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO PER SERVIZI DI RICERCA STIPULATO TRA L'AZIENDA BIOVALENE S.R.L. E L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA DENOMINATO: "BIORELOAD: PRETRATTAMENTO LIGNINOLITICO E MAPPATURA MICROBIOMI PER POTENZIARE LA METANOGENESI".**

ALLEGATI: SI X **NO ☐**

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contobilità finanziaria e patrimonio

Visto:

Impegno n.

Accertamento n.

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

AREA SCIENCE PARK

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la propria disposizione di data 13 marzo 2017, n. 82, di approvazione del contratto con il quale l'Azienda Biovalene s.r.l. affidava ad Area Science Park il supporto tecnico allo sviluppo del progetto di ricerca denominato "BIORELOAD: Pretrattamento ligninolitico e mappatura microbiomi per potenziare la metanogenesi", finanziato nell'ambito del Bando Attività 1.3.a "incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche" P.O.R. FESR 2014-2020 della regione Friuli Venezia Giulia con Decreto 3427 /PROTUR/2016, che veniva successivamente in pari data;

DATO ATTO che in forza del suddetto contratto, Area Science Park si era impegnata, in particolare, a garantire, in base alle esigenze emergenti nel corso della ricerca, un supporto nell'ambito delle fasi 6 e 7 del progetto, finalizzate all'individuazione e integrazione delle migliori soluzioni tecnologiche e dei migliori materiali innovativi e a concepire e realizzare le attività di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 20.000,00, oltre all'I.V.A. nella misura di legge;

PRESO ATTO che:

- i risultati ottenuti dalla ricerca svolta da Biovalene s.r.l. nell'ambito del progetto "BIORELOAD: Pretrattamento ligninolitico e mappatura microbiomi per potenziare la metanogenesi" hanno imposto all'Azienda di rimodellare completamente il progetto stesso su nuove basi scientifiche, tecniche e di processo;

- le nuove basi scientifiche tecniche e di processo del progetto hanno fatto venire meno i presupposti tecnici determinanti del consenso al momento della stipulazione del contratto con Area Science Park e imprescindibili dalla volontà negoziale espressa dall'Azienda;

- l'Azienda ha tuttavia confermato il perdurare del proprio interesse nei riguardi dell'esecuzione del contratto, limitatamente all'analisi di anteriorità brevettuale, finalizzata a evitare infrazione di brevetti, prevista dall'art. 2, FASE 6, lett. b) del contratto medesimo;

RITENUTO che, alla luce del principio di buona fede, sussistano le condizioni di applicazione di rimedi conservativi del vincolo contrattuale e di una possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali, consistente nella riduzione delle prestazioni e del corrispettivo originariamente pattuiti;

PRESA VISIONE dell'accordo di rinegoziazione allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, con cui Biovalene s.r.l. commissiona ad Area Science Park, nell'ambito delle attività di progettazione del Bioreattore di pretrattamento della lignina, i servizi propedeutici alla

sua brevettazione, consistenti nello studio di anteriorità brevettuale finalizzato a limitare il rischio di infrazione di brevetti, impegnandosi a corrispondere ad Area Science Park un corrispettivo complessivo di Euro 400,00, oltre all'IVA nella misura di legge;

RITENUTO di approvare i contenuti del suddetto accordo e di determinarsi alla sua sottoscrizione;

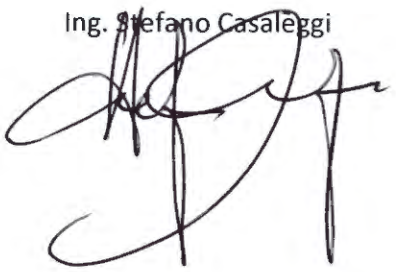
DATO ATTO che tale entrata è relativa all'attività commerciale dell'Ente;

DISPONE

- di approvare l'accordo di rinegoziazione del contratto per servizi di ricerca tra l'azienda Biovalene s.r.l. e l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park nell'ambito del progetto di ricerca denominato: "Bioreload: pretrattamento ligninolitico e mappatura microbiomi per potenziare la metanogenesi";
- di determinarsi alla sua sottoscrizione.

Il Direttore Generale

Ing. Stefano Casaleggi



ACCORDO DI RINEGOZIAZIONE

DEL

CONTRATTO PER SERVIZI DI RICERCA DI DATA 13/03/2017

TRA

l'azienda **Biovalene s.r.l.** (di seguito per brevità definita come **"Azienda"**), P.IVA 01782480931, sita in Pordenone, 33170, Corso Vittorio Emanuele II n. 48, rappresentata dal dott. Fabio Messinese, in qualità di legale rappresentante, PEC: biovalene@legalmail.it

E

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park** (di seguito per brevità definita come **"Area Science Park'"**), P.IVA 00531590321, con sede legale in Trieste, 34149, Padriciano 99, nella persona del Direttore Generale, ing. Stefano Casaleggi, in qualità di rappresentante legale *pro tempore*, PEC: protocollo@pec.areasciencepark.it

qui di seguito definite anche collettivamente come le **"Parti**

Premesso che

- con contratto di data 13/03/2017 l'Azienda ha affidato ad Area Science Park il supporto tecnico allo sviluppo del progetto di ricerca denominato: "BIORELOAD: Pretrattamento ligninolitico e mappatura microbiomi per potenziare la metanogenesi", suddiviso in sette fasi principali;
- in forza del suddetto contratto, Area Science Park si è impegnata a garantire, in base alle esigenze emergenti nel corso della ricerca, un supporto nell'ambito delle fasi 6 e 7, finalizzato all'individuazione e integrazione delle migliori soluzioni tecnologiche e dei migliori materiali innovativi e a concepire e realizzare le attività

di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 20.000,00, oltre all'I.V.A. nella misura di legge;

- in particolare, l'art. 2 (Oggetto) del contratto in parola prevede quanto segue:

"Fase 6

a) Nella fase 6 del progetta, "Progettazione di BIORELOAD per il trattamento della lignina" il cui obiettivo è la progettazione del prototipo della macchina biotecnologica, Area Science Park analizzerà lo stoto dell'orte delle tecnologie, dei componenti e dei materiali innovativi utilizzabili nella macchina biotecnologica. Sulla base delle specifiche esigenze tecniche del processo biotecnologico risultanti dal progetto di ricerca, Area, grazie al proprio know-how e grazie alle competenze delle strutture specializzate ad esso collegate, supporterà Biovalene nell'individuaziane di: materiali strutturali e funzionali per la realizzazione dei componenti meccanici del bioreattore, trattamenti superficiali, sistemi di protezione anticorrosione, materiali innovativi per la filtrazione, componenti e sistemi per l'automazione del processo, i sistemi di telecontrollo, sensoristica, soluzioni integrate per il Cloud / Internet of Things ecc.

b) Nell'ambito delle attività di progettazione della macchina biotecnologica, Area Science Park, mediante i propri uffici specializzati, erogherà servizi propedeutici alla brevettazione: analisi di anteriorità brevettuole finalizzata ad evitare infrazione di brevetti, identificazione di eventuali necessità di acquisizione di licenze e costituzione di una base informativo dettagliata per lo sviluppo del prodotto.

Fase 7

Nella fase 7 del progetta "Analisi e convalida del processo a ciclo completato" il cui obiettivo generale è la valutazione degli effetti dell'inoculo lignolitico a fine processo metanigeno, Area Science Park svolgerà le previste attività di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto nelle sue componenti di Ricerca e Sviluppo. In

stretto coordinamento con l'Azienda, Area elaborerà e realizzerà un piano di comunicazione nel rispetto dei criteri previsti dal bando: scheda informativa progettuale, comunicati stampa, articoli su riviste tecnico-scientifiche, seminario tecnico per gli esperti del settore";

- i risultati ottenuti dalla ricerca hanno imposto all'Azienda di rimodellare completamente il progetto stesso su nuove basi scientifiche, tecniche e di processo, che hanno fatto venire meno i presupposti tecnici determinanti del consenso al momento della stipulazione del contratto con Area Science Park e imprescindibili dalla volontà negoziale espressa dall'Azienda;
- l'Azienda ha tuttavia confermato il perdurare del proprio interesse nei riguardi dell'esecuzione del contratto, limitatamente all'analisi di anteriorità brevettuale, finalizzata a evitare infrazione di brevetti, prevista dall'art. 2, FASE 6, lett. b) del contratto medesimo;
- preso atto della suddetta sopravvenienza e stante l'interesse manifestato dall'Azienda, alla luce del principio di buona fede, le Parti hanno valutato la sussistenza delle condizioni di applicazione di rimedi conservativi del vincolo contrattuale e di una possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali, convenendo di ridurre le prestazioni e il corrispettivo originariamente pattuiti;
- il presente accordo è mezzo esclusivo di regolamentazione dei rapporti tra le Parti fatte salve successive integrazioni;

tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante dell'atto,

le Parti convengono di quanto segue:

1 – Con il presente accordo l'Azienda commissiona ad Area Science Park, nell'ambito delle attività di progettazione del Bioreattore di pretrattamento della lignina, i servizi propedeutici alla sua brevettazione, consistenti nello studio di anteriorità brevettuale finalizzato a limitare il rischio di infrazione di brevetti.

2 – A fronte dell'espletamento dell'attività di cui a punto 1, l'Azienda si impegna a corrispondere ad Area Science Park un corrispettivo complessivo di Euro 400,00, oltre all'IVA nella misura di legge, dietro presentazione di fattura pagabile "a vista".

3 – Le Parti si impegnano a mantenere segrete tutte le Informazioni Riservate di cui fossero venuti a conoscenza nell'ambito della negoziazione del presente accordo, per tutto il periodo di vigenza del presente accordo e nei cinque anni successivi, nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di collaborazione oggetto del presente accordo.

Il termine Informazioni Riservate, come utilizzato in questo accordo, comprenderà senza limitazioni tutti gli elementi compresi nelle informazioni tecniche *know-how*, tecnologie, fatti, informazioni, cognizioni, documenti, dati o altro materiale relativo alle attività sopra indicate, previamente comunicate per iscritto dall'Azienda come "confidenziale" o "riservata", oppure, se comunicata verbalmente, identificata per iscritto dalle Parti come "confidenziale" o "riservata", tempestivamente e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla sua rivelazione.

Gli obblighi di confidenzialità e riservatezza di cui al presente accordo non si applicano alle Informazioni Riservate per le quali Area Science Park possa fornire prova adeguata che:

- al momento della loro trasmissione o rivelazione siano già di pubblico dominio o facilmente accessibili a operatori del settore, o successivamente alla loro trasmissione o rivelazione, diventino di pubblico dominio o facilmente accessibili a

operatori del settore, senza che ciò dipenda in alcun modo da inadempimento al presente accordo da parte di Area Science Park o di suoi dipendenti e/o collaboratori;

- fossero in possesso di Area Science Park prima della rivelazione da parte dell'Azienda;
- Area Science Park abbia sviluppato in maniera autonoma;
- Area Science Park abbia ottenuto legittimamente da un terzo senza restrizioni;
- la divulgazione di tali Informazioni Riservate sia stata previamente approvata per iscritto dall'Azienda;
- siano state rivelate dall'Azienda a terzi senza simili vincoli di riservatezza o di utilizzo;
- la divulgazione delle stesse sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o dall'attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a condizione che Area Science Park ne dia comunicazione all'Azienda prima della divulgazione in modo da dare alla stessa ampia opportunità di opporsi, prevenire o in ogni caso limitare tale divulgazione.

Area Science Park accetta inoltre di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi dipendenti, collaboratori, o altri, che avranno necessariamente accesso a dette Informazioni Riservate, le tengano nella riservatezza più assoluta.

Area Science Park dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate ricevute dall'Azienda, a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Area Science Park dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente accordo.

4 – Foro competente

Il foro competente a giudicare tutte le controversie sorte fra le Parti nell'esecuzione del presente accordo è quello di Trieste.

5 – Spese di bollo e registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; le spese di bollo sono a carico di Area Science Park e le eventuali spese di registrazione verranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Pordenone,

Per BIOVALENE s.r.l.
dott. Fabio Messinese

Trieste,

Per Area Science Park
il Direttore Generale
ing. Stefano Casaleggi

Da compilare a cura dell'autore della disposizione

Nome e Cognome del Redattore: Paolo Panjek

Contenuto[1] Accordo di rinegoziazione di contratto per servizi di ricerca

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo[2].

Disposizione del Direttore Generale di data 13 marzo 2017, n. 82

Contratto per servizi di ricerca tra Biovalene e Area Science Park del 13/03/2017

Eventuale spesa prevista[3]

0

Tipologia di provvedimento[4]

Provvedimenti finali dei procedimenti di:

☐ autorizzazione o concessione

☐ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

☐ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009

X accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

☐ altro (provvedimento diverso dai precedenti)

[1] ***Riportare una breve sintesi del contenuto. Es.1*** *provvedimento di affidamento di un contratto pubblico di lavori a seguito di procedura aperta.* ***Es.2*** *provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico n. 1/2015*

[2] ***Indicare, sinteticamente, i principali riferimenti documentali riportati nella disposizione.*** *Es. in caso di affidamento di un contratto, disposizione di iniziativa del Direttore del Servizio X n. X di data XXXX; disposizione di indizione dello gara del Direttore Generale n. X di dota XXXX. Generalmente, si tratta dei provvedimenti indicati in premessa sub "Richiamato".*

[3] ***Indicare, in cifre, l'importa della somma stanziata (impegno di spesa).*** *Nel coso di provvedimenti senza impegno di spesa, indicare 0.*

[4] ***Indicare la tipologia di provvedimento.*** *L'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con porticolore riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di outorizzozione, concessione, scelto contraente, ecc.*